



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Prot. n. 21033/Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Ai Presidenti della V e della VIII
Commissione Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

Oggetto: "Regolamento per la gestione sanitaria e lo spostamento dei cinghiali catturati vivi o morti in regione Campania" Reg. Gen. n. 241

Ad iniziativa della G. R. Presidente Caldoro e Assessore Amendolara
Depositato in data 5 agosto 2011

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 56 dello Statuto;
VISTI gli articoli 54 e 59 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

V Commissione Consiliare Permanente per l'esame
VIII Commissione Consiliare Permanente per il parere

Tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 56, comma 2, dello Statuto, la V Commissione Consiliare Permanente dovrà presentare la relazione al Consiglio nel termine breve di trenta giorni dall'assegnazione.

Napoli, - 6 SET. 2011

IL PRESIDENTE

Giunta Regionale della Campania

Delibera di Giunta

Area Generale di Coordinamento:

A.G.C. 20 Assistenza Sanitaria

N°	Del	A.G.C.	Settore	Servizio
279	21/06/2011	20	2	0

Oggetto:

Regolamento per la gestione sanitaria e lo spostamento dei cinghiali catturati vivi o morti in Regione Campania.

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : F5A444EEDDECB4EEDB03D660F9950B0F6E8BFD89

Allegato nr. 1 : ADAB46C7E3DAF6FBE02BA3420840EB754217AA61

Allegato nr. 2 : D3362CD40B996125A3BF319DA0505AFF0B3B194D

Frontespizio Allegato : E9651208CD30378CB32A3ABD23F5E6014FC711F9



ATTIVITA' LEG.VA
REG. GEN. N. 241

Assessore

Presidente Caldoro Stefano

Assessore Amendolara Vito

Area

Settore

20

2

11

5

Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL

21/06/2011

PROCESSO VERBALE

Oggetto :

Regolamento per la gestione sanitaria e lo spostamento dei cinghiali catturati vivi o morti in Regione Campania.

1)	Presidente	Stefano	CALDORO	PRESIDENTE
2)	Vice Presidente	Giuseppe	DE MITA	
3)	Assessore	Vito	AMENDOLARA	ASSENTE
4)		Edoardo	COSENZA	
5)	"	Gaetano	GIANCANE	
6)	"	Anna Caterina	MIRAGLIA	
7)	"	Severino	NAPPI	
8)	"	Giovanni	ROMANO	
9)	"	Ermanno	RUSSO	
10)	"	Pasquale	SOMMESE	
11)	"	Marcello	TAGLIALATELA	ASSENTE
12)	"	Guido	FROMBETTI	
13)	"	Sergio	VEIRELLA	
	Segretario	Maria	CANCELLIERI	

Il Presidente Caldoro Stefano e l'Assessore Amendolara Vito

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dai Settori e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dai Dirigenti di Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che

- a) La legge regionale 10 aprile 1996 n. 8 (Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria) all'articolo 13 fornisce gli indirizzi relativi all'istituzione dei Centri pubblici di produzione della selvaggina ed all'articolo 14 fissa scopi e criteri relativi agli allevamenti privati;
- b) L'articolo 13 punto 3. della legge regionale 10 aprile 1996 n. 8 prevede l'adozione di un apposito provvedimento che disciplini la vendita, la caccia e il consumo alimentare della selvaggina catturata e/o allevata;
- c) Il cinghiale rappresenta una complessa questione ecologica in quanto animale molto prolifico, tanto da raggiungere una densità tale da entrare in conflitto con le attività agricole e con l'equilibrio degli ambienti naturali;
- d) Il cinghiale, da un punto di vista sanitario, può rappresentare un pericolo per la sanità animale - in quanto sensibile al virus della Malattia Vescicolare del suino – e per la salute umana – in quanto le sue carni possono albergare larve di *Trichinella* spp.;

VISTO

- a) Il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n. 320/54;
- b) La legge regionale 10 aprile 1996 n. 8 (Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria);
- c) Il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari;
- d) Il Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per gli alimenti di origine animale ;
- e) Il Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;
- f) Il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
- g) Il Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 "sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97";
- h) Il Regolamento (CE) n. 2075/2005 della Commissione, che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di *Trichinella* spp. nelle carni;
- i) La D.G.R.C. n. 1973 del 16 novembre 2007 sull'applicazione del Regolamento (CE) n. 2075/2005 ;
- j) Il Decreto Dirigenziale n. 144, datato 30 novembre 2009, del Settore Veterinario Regionale con cui è stato approvato il Piano Regionale di monitoraggio della trichinellosi nella fauna selvatica;
- k) La Delibera di Giunta Regionale n. 862 del 14/12/2010 con la quale è stato recepito l'accordo del 17 dicembre 2009 n. 253 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di "Linee Guida applicative del Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti di origine animale";

RITENUTO

- a) necessario regolamentare gli aspetti sanitari (tecnici ed amministrativi) connessi alla cattura, detenzione e consumo alimentare della fauna selvatica, con particolare riferimento ai cinghiali ;

RILEVATO che

b) il Settore Veterinario dell'A.G.C. 20 - Assistenza Sanitaria - con nota prot. n. 2010.0996731 del 2 dicembre 2010 - ha inoltrato all'Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta della Regione Campania la richiesta di parere in merito allo schema di delibera e annesso "Regolamento per la gestione sanitaria e lo spostamento dei cinghiali catturati vivi o morti in Regione Campania".

ISTO

a) Il parere favorevole espresso dall' Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta della Regione Campania con nota prot. 334/UDCP/GAB/UL dell'11/01/2011;

ROPONE e la **Giunta**, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

er tutto quanto espresso in premessa, che si ritiene integralmente confermato e trascritto:

1. di approvare il "*Regolamento per la gestione sanitaria e lo spostamento dei cinghiali catturati vivi o morti in Regione Campania*", allegato alla presente deliberazione e che forma parte integrante e sostanziale della stessa;
2. di inviare la presente deliberazione al Consiglio regionale per gli adempimenti di cui all'art. 56 dello Statuto regionale vigente.

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	279	del	21/06/2011	AREA	SETTORE	PUNTI
				20 11	2 5	0

OGGETTO
Regolamento per la gestione sanitaria e lo spostamento dei cinghiali catturati vivi o morti in Regione Campania.


QUADRO A	COGNOME	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
DIRIGENTE SETTORE 1		<i>Presidente Caldoro Stefano Assessore Amendolara Vito</i>		
DIRIGENTE SETTORE		<i>Dr. Sarnelli Paolo Dr.ssa Lombardo Daniela</i>		
COORDINATORE AREA		<i>Dr. Vasco Mario Dr. Massaro Francesco</i>		

VISTO IL DIRIGENTE SETTORE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA
DATA ADOZIONE	21/06/2011	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA
		03/08/2011

ALLE SEGUENTI AREE E SETTORI GENERALI DI COORDINAMENTO:

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.



Firma

IL DIRIGENTE SETTORE 1/10

Dr.ssa Annalisa De Simone



REGIONE CAMPANIA
IL PRESIDENTE

**Regolamento per la gestione sanitaria e lo spostamento dei
cinghiali catturati vivi o morti in Regione Campania**

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

- a) cinghiale: un suide che appartiene a popolazioni che vivono su un territorio della regione allo stato selvatico o in territori chiusi in condizioni simili allo stato selvatico nel quale alimentazione, riproduzione e movimenti sono completamente liberi, senza nessun governo da parte dell'uomo;
- b) cinghiale da allevamento: un suide detenuto in cattività a scopo di allevamento o a scopo amatoriale;
- c) oasi di protezione: le zone indicate all'articolo 11, comma 2, lettera a, della Legge regionale del 10 Aprile 1996, n.8 (Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania), di seguito indicata come "Legge regionale del 10 Aprile 1996, n.8;
- d) zone di ripopolamento e cattura: le zone indicate all'articolo 11 comma 2, lettera b, della Legge regionale del 10 Aprile 1996, n.8 ;
- e) centri pubblici di produzione della selvaggina allo stato naturale: i centri indicati all'articolo 13 della Legge regionale del 10 Aprile 1996, n.8 ;
- f) centri privati di produzione della selvaggina allo stato naturale: i centri indicati all'articolo 14, lettera a, della Legge regionale del 10 Aprile 1996, n.8 ;
- g) centri privati di produzione della selvaggina a scopo ripopolamento di tipo intensivo: i centri indicati all'articolo 14, lettera b, della Legge regionale del 10 Aprile 1996, n.8;
- h) allevamenti di animali di specie cacciabili quali ungulati, conigli selvatici, lepri, galliformi e anatidi, a scopo alimentare e a carattere familiare: gli allevamenti indicati all'articolo 14 lettera c, comma 1, della Legge regionale del 10 Aprile 1996, n.8 ;
- i) allevamenti di animali di specie cacciabili a scopo alimentare e amatoriale che rivestono carattere industriale: gli allevamenti indicati all'articolo 14 lettera c, comma 2, della Legge regionale del 10 Aprile 1996, n.8;
- j) allevamenti a scopo ornamentale o amatoriale di fauna autoctona od esotica: gli allevamenti indicati all'articolo 14 lettera c, comma 3, della Legge regionale del 10 Aprile 1996, n.8;
- k) aziende faunistico-venatorie: le aziende indicate all'articolo 23, comma 2, della Legge regionale del 10 Aprile 1996, n.8;
- l) aziende agri-turistico-venatorie: le aziende indicate all'articolo 23, comma 3 della Legge regionale del 10 Aprile 1996, n.8;
- m) chiusini: recinti fissi per la cattura dei cinghiali;
- n) gabbie di cattura mobili: strutture mobili per la cattura dei cinghiali;
- o) veterinario di riferimento: il Medico Veterinario Libero Professionista, iscritto all'Ordine, incaricato della gestione sanitaria delle strutture indicate ai precedenti lettere c), d), e), f), g), k), l), m), n).

Art. 2

Competenze

1. Gli enti e le persone giuridiche responsabili delle strutture di cui all'articolo 1 provvedono, ove possibile direttamente o tramite i Servizi Veterinari delle AA.SS.LL., all'invio alle sezioni dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno degli animali selvatici trovati morti nell'area di competenza.

Art. 3 Anagrafe sanitaria

1. I responsabili legali delle strutture indicate alle precedenti lettere e), f), g), h), i), j), k), l), già titolari delle autorizzazioni previste dalla Legge regionale del 10 Aprile 1996, n.8, ove non già registrate presso i Servizi Veterinari, presentano istanza di registrazione al Servizio Veterinario AA.SS.LL. competente per territorio entro tre mesi dalla pubblicazione sul BURC del presente Regolamento, allegando copia dell'autorizzazione prevista dalla Legge regionale del 10 Aprile 1996, n.8.
2. Il Servizio Veterinario di Sanità Animale della ASL, ricevuta l'istanza di registrazione, verifica che i dati anagrafici del richiedente corrispondano a quelli riportati sull'autorizzazione prevista dalla Legge regionale del 10 Aprile 1996, n.8.
3. Per le strutture di allevamento indicate alle lettere g), h), i), j) dell'articolo 1 del presente Regolamento, il Servizio Veterinario effettua un sopralluogo per rilevarne le coordinate geografiche. Entro quindici giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza, il Servizio Veterinario della ASL assegna un codice aziendale ai sensi del Decreto Legislativo del 26 Ottobre 2010 n.200 (Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini) e registra l'allevamento nella Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica del Ministero della Salute (BDN). Gli allevamenti di cui alla lettera h) saranno indicati come "Da autoconsumo" con i limiti massimi di capi previsti dalla Legge regionale del 10 Aprile 1996, n. 8. Gli allevamenti di cui alle lettere i), e), j) saranno indicati come "Ingrasso da macello"; gli allevamenti di cui alla lettera g) saranno indicati come "Da riproduzione".
4. Per le strutture indicate alle lettere e), f), k), l), il Servizio Veterinario di Sanità Animale della ASL, entro quindici giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza, invia l'istanza al Settore Veterinario Regionale – Napoli.
5. Il Settore Veterinario Regionale – Napoli, ricevuta l'istanza, provvede ad attribuire un codice identificativo alfa numerico alle strutture indicate alle lettere e), f), k), l).
6. Il Settore Veterinario Regionale provvede a riportare i dati identificativi della struttura in un registro che contiene almeno le seguenti informazioni: codice assegnato, nome e cognome del responsabile legale della struttura, codice fiscale, ubicazione della struttura, coordinate geografiche, n. autorizzazione Legge regionale del 10 Aprile 1996, n.8, specie allevate. Il registro può essere in formato cartaceo o elettronico. L'elenco delle strutture indicate alle lettere e), f), k), l) anagrafate è comunicato annualmente all'Assessore Delegato all'Agricoltura e ai Servizi Veterinari delle AA.SS.LL.
7. A far data dalla pubblicazione del presente Regolamento sul BURC, i responsabili legali di nuove strutture fra quelle menzionate al precedente comma 1, presentano istanza di registrazione al Servizio Veterinario competente per territorio entro quindici giorni dalla notifica dell'autorizzazione prevista dalla Legge regionale del 10 Aprile 1996, n.8. Ricevuta l'istanza, i Servizi Veterinari delle AA.SS.LL. attuano le procedure previste nei precedenti commi 2, 3 e 4.

Art. 4 Veterinario di riferimento e programma di profilassi

1. Per la gestione sanitaria delle strutture indicate alle lettere c), d), e), f), g), k), l), di cui all'articolo 1 del presente Regolamento, i responsabili si avvalgono di un Veterinario di riferimento la cui competenza verte in particolare su:
 - a) definizione del programma di profilassi

- b) definizione del programma di contenimento dell'ibridazione con suini (per le strutture di cui alle lettere c), d), e), f), k), l) dell'articolo 1);
 - c) diagnostica;
 - d) certificazione scortante tutti gli esemplari ceduti.
2. Il programma di profilassi, nelle strutture indicate alle lettere g), h), dell'articolo 1 tiene conto anche dei seguenti elementi:
- a) le rotazioni nell'ambito dei recinti;
 - b) il vuoto sanitario nelle strutture di allevamento;
 - c) un programma di periodiche pulizie e disinfezioni;
 - d) l'isolamento per quarantena degli eventuali esemplari introdotti;
 - e) l'isolamento degli esemplari malati e di quelli aggressivi;
 - f) la disponibilità di strutture di isolamento, sufficienti per almeno il 3% della produttività prevista;
 - g) l'efficienza delle recinzioni e di tutte le strutture di contenimento e stabulazione;
 - h) il rispetto delle altezze minime delle recinzioni, con previsione dei necessari adeguamenti nel caso in cui le recinzioni medesime siano collocate in punti declivi;
 - i) l'interramento almeno delle recinzioni periferiche (o la costruzione di cordoli in cemento o in altro materiale solido);
 - j) il rispetto dei carichi massimi indicati dall'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (I.S.P.R.A.);
 - k) la separazione funzionale degli esemplari allevati, in particolare dei riproduttori e dei disetanei;
 - l) la disponibilità di sufficienti scorte idriche;
 - m) la potabilità dell'acqua distribuita in abbeveratoi singoli;
 - n) la frequente pulizia degli abbeveratoi;
 - o) la prevenzione della dispersione dell'acqua e dei mangimi;
 - p) l'igienicità dei depositi per mangimi;
 - q) la derattizzazione e la disinfestazione; la prevenzione dei contatti con animali domestici e selvatici a vita libera;
 - r) la scelta di luoghi tranquilli per la realizzazione degli allevamenti;
 - s) la scelta di luoghi protetti dal vento (in alternativa è necessario disporre di efficienti frangivento);
 - t) la presenza di dispositivi di ventilazione (naturale o forzata) nelle strutture chiuse (capannoni, box ecc.);
 - u) l'ombreggiamento delle strutture esposte, soprattutto se destinate ad ospitare esemplari giovani;
 - v) la verifica quotidiana dello stato di salute generale degli animali da parte dell'allevatore;
 - w) la pronta rimozione degli esemplari eventualmente deceduti;
 - x) il corretto smaltimento delle carcasse e delle deiezioni;
 - y) l'impiego di adeguati mezzi di cattura, di contenzione e trasporto;
 - z) l'effettuazione dei trasferimenti notturni nei viaggi di lunga durata e nei periodi caldi (soprattutto per gli esemplari giovani).

Art. 5

Anagrafe sanitaria chiusini e gabbie di cattura mobili

1. Il rappresentante legale, suo delegato o gestore di una delle strutture di cui all'articolo 1 del presente Regolamento, che deve realizzare idonei chiusini per la cattura dei cinghiali, sentito il parere del Veterinario di riferimento di cui all'articolo 4, presenta istanza di registrazione al Servizio Veterinario AA.SS.LL. competente per territorio.
2. Il Servizio Veterinario, entro quindici giorni lavorativi, attribuisce un codice identificativo alfa numerico al chiusino, previo sopralluogo per rilevare le coordinate geografiche.

3. Il suddetto codice identificativo è così costituito: il codice Istat del comune "XXX", la sigla della Provincia "XX", la dicitura "Chiusino n." seguita da un numero progressivo di tre cifre "XXX".
4. Il Servizio Veterinario riporta i dati identificativi del chiusino in un registro che contiene almeno le seguenti informazioni: Nome e Cognome del rappresentante legale, o suo delegato, di una delle strutture di cui all'articolo 1, dove sono stati impiantati i chiusini per la cattura dei cinghiali; ubicazione della struttura; coordinate geografiche; codice assegnato al chiusino; codice assegnato alla struttura di cui all'articolo 3. Il registro può essere in formato cartaceo o elettronico.
5. In caso di utilizzo di gabbie di cattura mobili si applicano le stesse procedure indicate per i chiusini con in più, l'obbligo del responsabile della struttura di comunicare formalmente con almeno quindici giorni di anticipo data e luogo di ogni spostamento al Servizio Veterinario che provvederà eventualmente a rilevare e registrare le nuove coordinate.

Art. 6

Adempimenti sanitari per i cinghiali abbattuti

1. L'abbattimento dei cinghiali in aree di caccia, gli abbattimenti selettivi in aree protette, o, quando necessario, nei chiusini o nelle gabbie di cattura mobili, può essere effettuato con le armi e dai soggetti previsti dalla legislazione nazionale e regionale sulla caccia.
2. Considerato che i cinghiali sono da ritenersi a rischio di infestazione da *Trichinella* spp., è necessario ed opportuno stabilire le seguenti norme obbligatorie per i cinghiali abbattuti di cui al precedente punto:
 - a) Rientra nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 (che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale), di seguito denominato "Regolamento (CE) n.853/2004", la cessione dei cinghiali abbattuti nell'ambito dei piani selettivi di diradamento della fauna selvatica o comunque nel corso di programmi di abbattimento preventivamente autorizzati o battute di caccia organizzate. In tale contesto, fermo restando il rispetto di quanto stabilito nella SEZIONE IV: CARNI DI SELVAGGINA SELVATICA del Regolamento (CE) n. 853/2004, le carcasse devono essere trasferite in un centro di lavorazione della selvaggina, come definito al punto I. CARNI sub I.18 dell'Allegato 1 al Regolamento (CE) n. 853/2004, per essere sottoposte a visita ispettiva veterinaria ed esitate al consumo solo dopo aver superato con esito favorevole il controllo veterinario ed essere state sottoposte a bollatura sanitaria.
 - b) Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera e), del Regolamento (CE) n. 853/2004, visto anche l'Accordo Stato Regioni n. 253/CSR del 17/12/2009, i cacciatori che forniscono direttamente al consumatore finale, ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio, ai laboratori annessi agli esercizi di somministrazione a livello locale che riforniscono il consumatore finale, un solo cinghiale/cacciatore/anno abbattuto ai sensi del punto 1) del presente articolo o carne del cinghiale abbattuto ai sensi del punto 1) del presente articolo, sono esclusi dal campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 853/2004. Dalla carcassa del cinghiale abbattuto ai sensi del punto 1) del presente articolo, il cacciatore preleva almeno 150 gr. di tessuto muscolare striato (diaframma, arto anteriore e/o lingua), esente il più possibile da tessuto connettivo e grasso, per la ricerca della *Trichinella* spp. I campioni, accompagnati dalla Scheda Conferimento Campioni Allegato A, sono consegnati ad una sezione provinciale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno direttamente o tramite un Servizio Veterinario ASL. Il cacciatore comunica in forma scritta al consumatore finale, all'esercente l'attività di commercio al dettaglio o di somministrazione, la zona o il codice del chiusino di provenienza degli animali cacciati e consegna loro una copia della Scheda Conferimento Campioni Allegato A debitamente timbrata per l'accettazione dall'IZS o dal Servizio Veterinario ASL. Al riguardo si ricorda che l'esercente l'attività di commercio al dettaglio o di somministrazione ha sempre l'obbligo di documentare la provenienza

- dei prodotti ceduti direttamente dal cacciatore, secondo le disposizioni del Reg. (CE) 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 Gennaio 2002 (che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare) relative alla rintracciabilità.
- c) È necessario prelevare sistematicamente un campione di muscolo striato anche dalle carcasse di cinghiali di cui al punto 1) destinati al consumo domestico privato, secondo le stesse procedure di cui al precedente punto b) del presente articolo.

Art. 7

Cattura dei cinghiali vivi

1. La cattura dei cinghiali di cui alla lettera a) dell'articolo 1 del presente Regolamento avviene mediante i chiusini o le gabbie di cattura mobili registrati ai sensi dell'articolo 5.
2. Sono fatte salve altre modalità di cattura dei cinghiali nel rispetto della legislazione nazionale e regionale sulla caccia.
3. I lattonzoli, le femmine in allattamento e quelle gravide devono essere rimessi in libertà.
4. Il rappresentante legale, suo delegato o gestore di una delle strutture di cui all'art.1 del presente Regolamento, entro quindici gg. dall'utilizzo del chiusino o del posizionamento della gabbia mobile di cattura, comunica al Servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio il giorno di inizio e quello di fine cattura.

Art. 8

Trasporto dei cinghiali catturati vivi

1. Ogni qualvolta il chiusino o la gabbia di cattura mobile vengono utilizzati, il Veterinario di riferimento comunica al Servizio Veterinario della ASL il numero di soggetti catturati e l'eventuale controllo sanitario effettuato sugli stessi come da Allegato C al presente Regolamento.
2. I cinghiali catturati sono trasportati nel rispetto del Regolamento (CE) 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 (sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n.1255/97) di seguito denominato "Regolamento (CE) 1/2005".
3. L'idoneità al trasporto è stabilita e certificata dal Veterinario di riferimento per quanto riguarda il rispetto del Regolamento (CE) 1/2005 con apposita documentazione come da Allegato E al presente Regolamento.
4. Tale dichiarazione è allegata al Modello di trasporto per cinghiali (Allegato D), compilato dal rappresentante legale, suo delegato o gestore, responsabile delle operazioni di cattura o dal Veterinario di riferimento e dall'esercente il trasporto animale. Due copie dell'Allegato D di trasporto per cinghiali sono trattenute dal rappresentante legale, suo delegato o gestore, le altre due copie scortano gli animali fino alla struttura di destinazione.
5. Gli automezzi che trasportano gli animali sono lavati e disinfettati con disinfettanti efficaci presso i macelli o presso stazioni di lavaggio o di disinfezione sotto il controllo dell'ASL.

Art. 9

Destino dei cinghiali catturati vivi

1. È vietato l'uso dei cinghiali catturati vivi per ripopolamenti nella Regione Campania.
2. La Giunta regionale, sentito il Comitato Tecnico Faunistico di cui all'articolo 9 della Legge regionale del 10 aprile 1996, n.8, può disporre di derogare per un anno al comma 1. Il periodo di deroga è rinnovabile annualmente.

Destino dei cinghiali catturati vivi ed avviati al macello o agli allevamenti

1. I cinghiali catturati sono trasportati ai sensi dell'articolo 8 ed inviati in stabilimenti di macellazione riconosciuti o in strutture di allevamento; gli esemplari visibilmente ibridati con suini possono essere destinati esclusivamente a stabilimenti di macellazione;
2. I cinghiali catturati sono trasportati ai sensi dell'articolo 8 e, qualora inviati ad una delle strutture fra quelle indicate alle precedenti lettere h), i), j), dell'articolo 1 del presente Regolamento, sono ivi allevati solo per ingrasso a scopo alimentare o amatoriale. I cinghiali inviati alle strutture di cui alla lettera g) dell'articolo 1 sono allevati solo per ripopolamento ma non possono essere venduti o rilasciati in regione Campania. In ogni singolo impianto di allevamento è interdetta la detenzione di esemplari della medesima specie per fini diversi.
3. Le strutture di allevamento devono garantire il possesso dei requisiti indicati dall'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (I.S.P.R.A.) ex Istituto Nazionale per la fauna selvatica (I.N.F.S.);
4. I proprietari/detentori degli allevamenti indicati alle lettere g), h), i), j) dell'articolo 1 del presente Regolamento si adeguano alla normativa prevista per l'Anagrafe dei suini di cui al Decreto Legislativo 26 ottobre 2010 n.200 (Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini).
5. I cinghiali possono lasciare le strutture di allevamento di cui alle lettere h), i), j) dell'articolo 1 solo se destinati ad un macello riconosciuto. I Modelli IV (c.d. Modello Rosa) di invio al macello riporteranno, a firma del medico veterinario della ASL competente per territorio, la seguente dicitura : "Animali provenienti da una struttura che ha rispettato gli adempimenti sanitari previsti all'articolo 10 del Regolamento per la gestione sanitaria e lo spostamento dei cinghiali catturati vivi o morti in Regione Campania" ;
6. Per le macellazioni ad uso privato in allevamento, per un massimo di cinque capi, si applicano le norme regionali previste per i suini .
7. Nelle strutture destinate all'allevamento di cui alle lettere g), h), i), j) dell'articolo 1 è vietata l'ibridazione dei cinghiali

Art. 11


Adempimenti sanitari per i cinghiali introdotti in allevamento

1. I cinghiali di nuova introduzione in una delle strutture fra quelle indicate alle lettere g), h), i), j), dell'articolo 1 del presente Regolamento, sono posti in isolamento sanitario dagli altri capi in allevamento fino all'esito favorevole dei controlli previsti nel comma seguente.
2. Sui cinghiali introdotti in una delle strutture fra quelle indicate alle lettere g), h), i), j) dell'articolo 1 del presente Regolamento, è necessario eseguire:
 - a) un prelievo di feci, direttamente sul camion, all'atto dell'arrivo, per la ricerca del virus della Malattia Vescicolare (MVS);
 - b) un prelievo di sangue suddiviso in due aliquote per la ricerca sierologica di anticorpi antivirali della Malattia Vescicolare(MVS), della pseudorabbia, della Peste suina classica (PSC) e anti-Brucella. I campioni sono inviati all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio accompagnati dal verbale di campionamento dedicato (all. B) correttamente compilato in ogni sua parte.
3. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, sui cinghiali già presenti in una delle strutture fra quelle indicate alle lettere g), h), i), j) dell'articolo 1 del presente Regolamento, viene eseguito un controllo virologico sulle feci e un prelievo ematico secondo quanto indicato alla lettera b) del presente articolo.
4. Le positività sierologiche e virologiche per MVS sono trattate secondo le norme vigenti in materia, riferite rispettivamente agli allevamenti da autoconsumo e da ingrasso.
5. Il Settore Veterinario Regionale, in base agli esiti degli esami di laboratorio e alle risultanze dell'indagine epidemiologica, valuta le azioni da intraprendere caso per caso.
6. L'arrivo di capi visibilmente ibridati con suini è immediatamente segnalato dal veterinario di riferimento all'ASL competente per territorio che ne dispone la macellazione ovvero prescrive all'allevatore le misure necessarie ad impedirne la riproduzione;

Art. 12

Destino dei cinghiali catturati vivi ed avviati alle aziende faunistico-venatorie
o agri-turistico-venatorie

1. I cinghiali catturati sono trasportati ai sensi dell'articolo 8 ed inviati ad una delle strutture fra quelle indicate alle lettere k), l), dell'articolo 1 del presente Regolamento per essere cacciati secondo le previsioni della Legge regionale del 10 aprile 1996, n.8.
2. All'atto dell'introduzione e del rilascio, il responsabile dell'azienda di cui alle lettere k), l), dell'articolo 1 del presente Regolamento, riceve copia dell'Allegato D di trasporto per cinghiali e registra il numero di cinghiali introdotti in un registro di carico e scarico vidimato dal Servizio Veterinario.
3. Lo scarico dei cinghiali è registrato in base al numero di animali cacciati.



REGIONE CAMPANIA
ALLEGATO I

REGIONE CAMPANIA

SCHEMA CONFERIMENTO CAMPIONI - CINGHIALI

Data prelievo : ___/___/___

Data di consegna ___/___/___

Località del prelievo : _____ Comune : _____

Prelevatore : _____ Qualifica : _____

Campione consegnato : AA.SS.LL. prov. _____

IZSM sezione di _____

Dati campione:

• Sesso : M F

• Animale Abbattuto Rinvenuto morto

• Segni clinici rilevati : Imbrattamento perineo
 Scolo nasale
 Sintomatologia nervosa
 Fratture ossee e/o malformazioni scheletriche
 alterazioni della cute (descrivere _____)

• Campione prelevato : Diaframma (150gr.) Lingua (intera) Tibiale anteriore

Refrigerato (0°-4°) Congelato

Siero (per esami sierologici) n. provette _____

Osservazioni :

Firma



REGIONE CAMPANIA
ALLEGATO II

Regolamento per la gestione sanitaria e
lo spostamento dei cinghiali catturati vivi o morti in Regione Campania

SCHEDA CONFERIMENTO CAMPIONI CINGHIALI DA ALLEVAMENTO

PROVINCIA _____

ASL _____

DISTRETTO _____

VETERINARIO: _____

Tel. _____

Fax _____

CODICE DI IDENTIFICAZIONE ALLEVAMENTO : IT _____

PROPRIETARIO _____

PROVINCIA _____

COMUNE _____

LOCALITA' _____

INDIRIZZO PRODUTTIVO: INGRASSO PER MACELLO INGRASSO PER
AUTOCONSUMO

N° CAPI PRESENTI _____

DATA PRELIEVO CAMPIONI _____

TIPO CAMPIONE: _____

SANGUE N. provette _____ ;

FECCI N. _____

contenitori _____

Esami richiesti :

a) Malattia Vescicolare Suino :



REGIONE CAMPANIA

ALLEGATO III

SCHEDA CONFERIMENTO CAMPIONI - CINGHIALI

N. Autorizzazione struttura L. 8/96 :

Tipologia attività L. 8/96 :

Chiusino o gabbia di cattura mobile :

Cinghiali catturati: _____ di cui: maschi: adulti _____; sub-adulti _____; giovani _____; e femmine: adulte _____; sub-adulte _____; giovani _____;

PROPRIETARIO/LEGALE RAPPRESENTANTE

_____ PROVINCIA _____

COMUNE _____ LOCALITA' _____

Veterinario di riferimento _____

Ordine di iscrizione Provincia di _____ n. iscrizione _____

DATA PRELIEVO CAMPIONI _____

TIPO CAMPIONE: SANGUE N. provette _____ FECI N. contenitori _____

ALTRO (specificare) _____

Esami richiesti :

- e) Malattia Vescicolare Suino (specificare : _____)
- f) Malattia di Aujeszky (specificare : _____)
- g) Peste Suina Classica (specificare : _____)

h) Brucellosi (specificare : _____)

i) Altro (specificare : _____)
_____)

Data prelievo : _____

Data di consegna : _____

Firma



REGIONE CAMPANIA

Modello A

Regione Campania
Settore Veterinario Regionale

Modello di trasporto per Cinghiali catturati

Modello A n. _____ del _____

Il _____ sottoscritto

in _____ qualità _____ di

in riferimento alla cattura dei cinghiali avvenuta in data odierna nel **Chiusino** codice _____ sito _____ nel Comune _____ di _____ Prov. _____

località _____, dichiara :

NUMERO TOTALE DEI CINGHIALI TRASPORTATI: _____ **di cui: maschi:** adulti _____; sub-adulti _____; giovani _____; **e femmine:** adulte _____; sub-adulte _____; giovani _____;

DESTINAZIONE DEI CINGHIALI

Gli animali sono destinati a :

allevamento azienda faunistico-venatoria o agri-turistico-venatoria macello

Codice _____ Denominazione _____

Indirizzo _____

Addi ____/____/____

Firma _____

TRASPORTO

Il _____ sottoscritto _____ (nome, _____ cognome, _____ ragione _____ sociale)

Sito in _____

Comune di _____

Prov. _____

Conduuttore _____

del mezzo di trasporto
-- marca _____

di _____

_____ motrice _____ targa _____

_____ targa _____ rimorchio _____

Autorizzazione al trasporto di animali numero _____

rilasciata il _____ garantisce che gli animali su indicati sono trasportati nel rispetto della _____ vigente normativa.

Si attesta, inoltre, che il mezzo di trasporto è stato regolarmente disinfettato (ai sensi dell'art. 64 del d.P.R. 320/54).

Data ed ora inizio trasporto

____/____/____; ____:____

Data ed ora fine trasporto

____/____/____; ____:____

Addi ____/____/____

il trasportatore _____



REGIONE CAMPANIA

Modello B

Regione Campania
Settore Veterinario Regionale

Dichiarazione idoneità al trasporto Cinghiali catturati

Allegato al Modello A n. _____ del _____

Il sottoscritto _____

Medico Veterinario dipendente ASL _____ Distretto _____

Dichiara

di aver visitato gli animali di cui al Modello A sopra indicato:

NUMERO TOTALE DI CINGHIALI: _____ di cui: maschi: adulti _____ ; sub-adulti _____ ; giovani _____ ; e femmine: adulte _____ ; sub-adulte _____ ; giovani _____ ;

e di averli ritenuti idonei al trasporto ai sensi del Regolamento 1/2005.

_____, li _____

Firma



Regione Campania
Il Capo Ufficio Legislativo
del Presidente
Prot.n. 334 UDCP/GAB/UL
del 11/02/2011

Napoli.

Al Coordinatore dell'A.G.C. 20 -
Assistenza Sanitaria Settore 02 -
Settore Veterinario

e. p.c. Al Coordinatore dell'A.G.C. 11 -
Sviluppo Attività Settore Primario -
Settore 05 - Foreste, Caccia e Pesca

Al Coordinatore dell'A.G.C. 02 - Affari
generali della Giunta regionale

LORO SEDE

Oggetto: Regolamento per la gestione sanitaria e lo spostamento dei cinghiali catturati vivi o morti
in Regione Campania. Parere definitivo

Il Settore Veterinario dell'A.G.C. 20 - Assistenza Sanitaria - con nota prot. n. 2010.
0996781 del 2 dicembre 2010 ha inoltrato la richiesta di parere in merito allo schema di delibera e
annesso "Regolamento per la gestione sanitaria e lo spostamento dei cinghiali catturati vivi o morti
in Regione Campania".

A seguito del parere trasmesso da questo Ufficio con nota numero 10037/UDCP/GAB/UL si
è resa necessaria la convocazione di una riunione di coordinamento nella quale si sono definite
alcune questioni meritevoli di un maggiore approfondimento.

Il nuovo testo regolamentare inviato tiene conto di tutte le osservazioni emerse nel corso
della riunione con l'unica avvertenza di provvedere alla numerazione del comma (1.) dell'articolo 1

Si esprime pertanto parere favorevole all'ulteriore corso del provvedimento

Antonio Ferrara

